



COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Ragusa

Piazza Libertà, 34 - 97011 Acate (RG) - Italia
Tel. (+39)0932-877011 - Fax: (+39)0932-990788
Codice Fiscale - Partita IVA : 00080280886
e-mail: info@comune.acate.rg.it

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.acate.rg.it

Visto il DPCM del 26/04/2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, a cui si rimanda per la consultazione del testo completo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

a) **sono consentiti** solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, si considerano necessari, gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

permane l’obbligo dell’autocertificazione;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) **devono rimanere** presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, interpellando il proprio medico curante;

c) è **fatto divieto** assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è **vietata** ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

e) **l’accesso del pubblico** ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è **condizionato** al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; si disporrà, con successivo provvedimento, la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sarà possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
le aree attrezzate per il gioco dei bambini **sono chiuse**;

f) **non è consentito** svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria,

purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) **sono sospese** le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è **sospesa** ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è **condizionata** all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose; **sono consentite** le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

h) **sono sospesi** i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado;

i) **sono sospesi** i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l) i dirigenti scolastici **attivano**, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

m) nelle Università, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari **possono essere svolte**, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università;

n) **sono sospese** le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

o) è **fatto divieto** agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto Soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

p) **l'accesso di parenti e visitatori** a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è **limitata** ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

q) **sono sospese** le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. **Sono chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. **Restano aperte** le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

r) **sono sospese** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

s) **sono sospese** le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie che rimangono aperte;

t) **gli esercizi commerciali** la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Si raccomanda altresì l'applicazione delle seguenti misure:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria negli ambienti.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

- b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

u) **Restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

v) è **fatta espressa raccomandazione** a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, **di evitare di uscire** dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

z) ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è **fatto obbligo**, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. **Non sono soggetti all'obbligo** i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Le disposizioni esposte si applicano dalla data del 04 Maggio e sono efficaci fino al 17 Maggio 2020.

#IoRestoACasa

Acate, lì 27/04/2020

Il Sindaco
Dott. Giovanni Di Natale